REGOLAMENTO (CEE) N. 1760/72 DELLA COMMISSIONE

dell'11 agosto 1972

che modifica il regolamento (CEE) n. 1643/71 che instaura un sistema di prezzi minimi applicabili all'importazione di concentrati di pomodoro provenienti dalla Grecia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 865/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1425/71 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 1427/71 del Consiglio, del 2 luglio 1971, relativo all'instaurazione di misure di salvaguardia nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (3), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

considerando che secondo l'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1643/71 della Commissione, del 28 luglio 1971, che instaura un sistema di prezzi minimi applicabili all'importazione di concentrati di pomodoro provenienti dalla Grecia (4), la durata di validità dei titoli d'importazione è limitata al mese per il quale questi sono stati rilasciati ; che tali titoli possono coprire i quindici giorni precedenti ed i quindici giorni successivi al mese in causa ; che, tenuto conto degli usi del commercio internazionale, è opportuno estenderne la durata di validità ;

considerando che, per permettere alla Commissione di seguire da vicino l'applicazione del sistema dei prezzi minimi, è opportuno prevedere la comunicazione da parte degli Stati membri dei dati relativi ai titoli rilasciati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Il testo dell'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1643/71 è sostituito dal testo seguente :

« 2. Il titolo è rilasciato per operazioni d'importazione da effettuare durante il periodo di tre mesi per il quale è stato stabilito. Esso è valido per importazioni da effettuare nello Stato membro che lo ha rilasciato ».

2. Il testo dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1643/71 è sostituito dal testo seguente :

« 3. Le domande di titoli devono essere presentate indicando il periodo e le quantità di prodotti cui si riferiscono. »

Articolo 2

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1643/71 è completato dal seguente paragrafo :

« 4. Alla fine di ogni settimana, gli Stati membri comunicano alla Commissione, mediante telescritto il numero dei titoli rilasciati indicando il periodo e le quantità per i quali essi sono stati rilasciati ».

Articolo 3

Il testo dell'articolo 3, sub e), del regolamento (CEE) n. 1643/71 è sostituito dal seguente testo :

« e) il periodo di tre mesi per il quale è stato rilasciato ».

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 1972.

Per la Commissione

Il Presidente

S. L. MANSHOLT

(1) GU n. L 153 del 1°. 7. 1968, pag. 8.
(2) GU n. L 151 del 7. 7. 1971, pag. 1.
(3) GU n. L 151 del 7. 7. 1971, pag. 5.
(4) GU n. L 171 del 30. 7. 1971, pag. 2.